

460. Legge 10 agosto 1875 n. 2652 sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno.

Questa legge è stata pubblicata in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Stamperia Reale, Firenze, 1875, n. 2652, ed in GU 28 agosto 1875 n. 201. È entrata in vigore il 12 settembre 1875. È stata abrogata dal regio decreto legge 7 novembre 1925 n. 1950 (convertito con legge 18 marzo 1926 n. 562).

Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della Nazione, Re d'Italia
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato quanto segue:

1. L'autore di un'opera adatta a pubblico spettacolo, inedita o pubblicata per la stampa o per qualsivoglia altro mezzo, ha sopra di essa il diritto esclusivo di rappresentazione ed esecuzione, purché siano state adempiute, sia rispetto alla pubblicazione, sia rispetto alla rappresentazione, quando questa abbia luogo prima della pubblicazione, le disposizioni del capo III della legge 25 giugno 1865, n. 2337, salvo il disposto degli articoli seguenti.

2. Niuno potrà rappresentare o eseguire un'opera adatta a pubblico spettacolo e soggetta a diritto esclusivo indicato dall'articolo 1, senza il consenso dell'autore o dei suoi aventi causa.

3. Il diritto esclusivo di rappresentazione ed esecuzione dura nell'autore e nei suoi aventi causa ottanta anni, ed ha principio dal giorno in cui ebbe luogo la prima rappresentazione o la prima pubblicazione dell'opera. Trascorso il termine sopra indicato, l'opera cade nel pubblico dominio, per quanto riguarda la rappresentazione o esecuzione.

4. Le dichiarazioni riguardanti le opere inedite adatte a pubblico spettacolo, per le quali si vuole riservare il diritto esclusivo di rappresentazione o esecuzione, dovranno essere accompagnate da un manoscritto dell'opera, che sarà restituito dopo l'apposizione del visto di presentazione.

5. Il tempo utile per la dichiarazione e i depositi richiesti a garanzia dei diritti di autore, è di tre mesi dalla pubblicazione delle opere o delle parti di esse, o rispettivamente dalla prima rappresentazione delle opere adatte a pubblico spettacolo.

La dichiarazione ed il deposito saranno ugualmente efficaci, eccetto il caso in cui, nel tempo scorso fra la scadenza del suddetto termine e il tempo in cui si effettuano la dichiarazione ed il deposito, altri abbia riprodotto l'opera, o incettato dall'estero copie per ispacciarle.

In tal caso l'autore potrà opporsi allo spaccio di quel numero di copie che già si trovi stampato o incettato all'estero. In difetto di accordi sul modo e sulle cautele per applicare la presente disposizione, l'autorità giudiziaria deciderà.

6. Gli estratti delle dichiarazioni, fatte in tempo utile o tardivamente, saranno pubblicati ogni mese per cura del Governo nella Gazzetta ufficiale del Regno.

7. Quando gli interessati non siano d'accordo sull'annullamento, la modificazione o il trasferimento di dichiarazioni già fatte, spetta all'autorità giudiziaria di deciderne i via sommaria, conformemente ai diritti riconosciuti e alle norme stabilite dalla legge presente, e da quella del 25 giugno 1865, n. 2337.

Il Governo ad istanza degli interessati ed a loro spese, in appendice alla più prossima pubblicazione degli estratti delle dichiarazioni, darà notizia degli annullamenti, delle modificazioni e dei trasferimenti ordinati dall'autorità giudiziaria, come pure quelli consentiti dalle parti o avvenuti per successione.

8. La presente legge è applicabile eziandio alle opere già pubblicate, rappresentate o eseguite.

Quando non sia ancora decorso il termine utile fissato dall'articolo 25 della legge 25 giugno 1865, n. 2337, si osserverà il termine stabilito dall'articolo 5 della presente legge con decorrenza dal giorno in cui andrà in vigore.

9. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2337, ed ogni altro provvedimento contrario alla presente legge.